XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XVIII N. 90

CAMERA DEI DEPUTATI DOC. XVIII

COMMISSIONE II (GIUSTIZIA)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO SULLA:

Proposta di regolamento che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (sistema ECRISTCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 COM (2017) 344

Approvato il 5 ottobre 2017

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI - DOC. XVIII N. 90

Proposta di regolamento che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 COM (2017) 344

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA II COMMISSIONE

La II Commissione (Giustizia),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 COM (2017) 344;

considerato che:

la relazione sulle statistiche relative all'uso del sistema da parte degli Stati membri ha messo in evidenza talune criticità procedurali e organizzative nell'attuale funzionamento di ECRIS tali da pregiudicarne l'utilizzo con riferimento allo scambio sistematico delle informazioni relative ai casellari giudiziali di cittadini di Stati terzi:

occorre al più presto affrontare tali criticità al fine di rafforzare uno strumento che può rivelarsi particolarmente efficace nelle attività di prevenzione e contrasto a fenomeni transnazionali come la criminalità organizzata e il terrorismo, che negli ultimi anni stanno generando forte allarme in Europa;

la proposta corregge l'attuale sistema, al momento non in grado di stabilire *ex ante* quale Stato membro sia in possesso di casellari giudiziali relativi ad

un determinato autore di reato cittadino di Stato terzo;

la Commissione propone di migliorare ECRIS supportandolo con un sistema informativo centralizzato, attraverso il quale sia possibile individuare immediatamente lo Stato membro che abbia registrato condanne definitive relative a cittadini extraeuropei;

osservato che:

è apprezzabile lo sforzo della Commissione europea volto ad integrare il sistema dotandolo di uno strumento che consenta alle autorità di uno Stato membro di individuare più agevolmente quali altri Stati membri detengano informazioni sui precedenti penali relativi a cittadini di Stati terzi. Tale meccanismo può infatti ridurre significativamente l'eventualità che autori di reati (anche ad altissima pericolosità sociale, l'organizzazione e l'attuazione di attentati terroristici) possano continuare ad agire in Stati membri diversi, approfittando delle difficoltà in cui attualmente versano le autorità competenti nel risalire al loro trascorso criminale;

è condivisibile l'intento della Commissione europea di inserire nel nuovo sistema centralizzato, oltre ai dati alfanumerici, le impronte digitali e (auspicabilmente in un prossimo futuro) le immagini facciali degli autori dei reati, in modo che il sistema ECRIS TCN, una volta potenziato, possa partecipare ad un futuro servizio comune di confronto biometrico e ad un archivio comune di dati relativi all'iXVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XVIII N. 90

dentità dei cittadini di Stati terzi autori di crimini. Tale meccanismo assicurerebbe un ulteriore progresso verso l'obiettivo, condiviso dall'Italia in tutte le sedi europee, della interoperabilità dei sistemi informativi utilizzati nell'ambito della cooperazione giurisdizionale penale e di polizia, affiancando in modo complementare gli strumenti messi in campo dall'Unione europea, come la banca dati SIS e le Agenzic europee di contrasto (Eurojujst, Europol e la futura Procura europea);

la proposta di regolamento rappresenta in ogni caso un soddisfacente punto di equilibrio tra l'esigenza di prevenzione e di contrasto di nuovi crimini perpetrati da pregiudicati e il rispetto dei diritti fondamentali quali stabiliti nella Carta europea e nelle Costituzioni degli Stati membri con particolare riferimento alla sfera della protezione dei dati personali;

esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) è necessario pervenire alla rapida adozione del sistema centralizzato ECRIS TCN, in modo da consentire l'utilizzo integrale dell'attuale rete di scambi di informazioni per quanto riguarda i casellari giudiziali relativamente ai cittadini di Stati terzi;

b) appare opportuno valutare se non si possa riconoscere agli Stati membri una

maggiore flessibilità per quanto concerne i tempi di implementazione della disciplina, di cui si prospetta l'adozione, con particolare riferimento agli adempimenti impegnativi connessi all'inserimento dei record recanti le condanne definitive a carico di cittadini di Stati terzi emanate prima dell'entrata in vigore del regolamento. Sul punto occorre altresì precisare che l'inserimento delle impronte digitali non sarà possibile per le sentenze passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del regolamento, ma solo per le condanne definitive successive a tale data;

c) occorre valutare se il potenziamento e l'aggiornamento di ECRIS nei termini prospettati non comporti, a carico delle competenti autorità degli Stati membri, oneri finanziari, oltre che amministrativi, tali per cui potrebbe risultare opportuno prospettare lo stanziamento di apposite risorse da parte dell'UE;

e la seguente raccomandazione:

per quanto concerne più direttamente i profili interni, è necessario garantire la massima cooperazione possibile tra il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia al fine di consentire alle autorità centrali indicate nella proposta di regolamento l'accesso e l'inserimento nel sistema centralizzato ECRIS TCN dei dati biometrici, con particolare riferimento alle impronte digitali, relativamente agli autori dei reati cittadini di Stati terzi.



170180022270